

**DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE**

Oggetto: **L.r. n. 7/95, art. 25. Piano di controllo del Piccione (Columba livia domestica) 2018-2023" - Modifica ed integrazione dell'allegato A della DGR 1598 del 27 novembre 2018**

LA GIUNTA REGIONALE

VISTO il documento istruttorio riportato in calce alla presente deliberazione predisposto dal Settore Politiche faunistico venatorie e ittiche - SDA PU dal quale si rileva la necessità di adottare il presente atto;

RITENUTO, per motivi riportati nel predetto documento istruttorio e che vengono condivisi, di deliberare in merito;

VISTO il parere favorevole di cui all'articolo 4, comma 5, della legge regionale 30 luglio 2021, n. 18, sotto il profilo della legittimità e della regolarità tecnica del Dirigente del Settore Politiche faunistico venatorie e ittiche - SDA PU e l'attestazione dello stesso che dalla presente deliberazione non deriva né può comunque derivare un impegno di spesa a carico del bilancio regionale;

CONSIDERATO il "Visto" del dirigente della Direzione Agricoltura e sviluppo rurale;

VISTA la proposta del direttore del Dipartimento Sviluppo economico;

VISTO l'articolo 28 dello Statuto della Regione;

Con la votazione, resa in forma palese, riportata nell'allegato "Verbale di seduta"

DELIBERA

- di modificare ed integrare l'allegato A) della D.G.R. n. 1598 del 27 novembre 2018 " L.r. n. 7/95, art. 25. Piano di controllo del Piccione (Columba livia domestica) 2018-2023", al fine dell'impiego delle guardie venatorie volontarie nell'attività di controllo modificando il § 5.7 ed autorizzando i proprietari o conduttori di fondi ad intervenire direttamente sui terreni di cui gli stessi sono titolari modificando il § 5.10., così come riportato nell'allegato 1 al presente atto.

IL SEGRETARIO DELLA GIUNTA  
Francesco Maria Nocelli

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA  
Francesco Acquaroli

Documento informatico firmato digitalmente

Documento informatico firmato digitalmente



## **DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE**

### DOCUMENTO ISTRUTTORIO

#### **Normativa di Riferimento**

- Legge 11 febbraio 1992 n.157 "Nonne per la protezione della fauna selvatica omeotenna e per il prelievo venatorio";
- Legge regionale 5 gennaio 1995 n. 7 "Nonne per la protezione della fauna selvatica e per la tutela dell'equilibrio ambientale e disciplina dell'attività venatoria" e successive modificazioni;
- Legge 2/12/2005 n. 248 "Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 30 settembre 2005, n. 203, recante misure di contrasto all'evasione fiscale e disposizioni urgenti in materia tributaria e finanziaria";
- Regolamento Regionale 23 marzo 2012, n. 3 Disciplina per la gestione degli ungulati nel territorio regionale, in attuazione della legge regionale, 5 gennaio 1995, n. 7 (Nonne per la protezione della fauna selvatica e per la tutela dell'equilibrio ambientale e disciplina dell'attività venatoria);
- Legge 7 aprile 2014, n. 56 "Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni di comuni."
- Legge Regionale 03 aprile 2015, n. 13 "Disposizioni per il riordino delle funzioni amministrative esercitate dalle Province".
- Delibera di Giunta Regionale n. 1598 del 27 novembre 2018 "L.r. n. 7/95, art. 25. Piano di controllo del Piccione domestico (Columba livia domestica) 2018-2023"

#### **Motivazione**

L'attività di controllo diretto tramite abbattimento del piccione domestico, realizzata sulla base di quanto previsto dal Piano di Controllo del piccione approvato con DGR n. 1598 del 27 novembre 2018, mostra talvolta dei limiti di efficienza causate dalle tempistiche di intervento e talvolta dal limitato numero di operatori addetti all'esecuzione degli interventi.

Infatti viene osservato da alcuni agricoltori che dal momento che viene segnalato il danno a causa della presenza dei piccioni, i tempi di intervento sono tali da non contrastare l'aggravamento dell'impatto sulle produzioni agricole. Inoltre l'azione di riduzione numerica di piccioni o di allontanamento degli stessi dalle colture appetite a seguito delle azioni di abbattimento con sparo ha un effetto limitato ad un arco temporale ridotto, talvolta di alcune ore, per cui i piccioni tornano sulla stessa coltura dopo breve tempo.

Va rilevato che lo sforzo profuso dal personale di Polizia provinciale a cui compete coordinare l'attuazione al piano di controllo non sempre può essere tale da garantire l'esecuzione tempestiva di intervento in tutti i siti in cui vengono segnalati danni causati da piccione, ciò a causa della carenza di organico in cui versano tutti i corpi provinciali, alla luce anche delle molteplici funzioni a cui sono preposti.

Ciò considerato, si ritiene che possa essere data una risposta funzionale per fronteggiare la problematica in questione adottando una soluzione analoga a quella prevista per il controllo



## **DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE**

del cinghiale con la DGR n. 1469 del 8 novembre 2018. Ovvero autorizzando i proprietari o conduttori di fondi in cui si manifestano danni alle produzioni agricole causate da piccioni ad intervenire direttamente sui terreni di cui gli stessi sono titolari. Modalità che se ritenuta idonea per il controllo del cinghiale risulta sicuramente più agevole da adottare nel controllo del piccione domestico, considerato il minor livello di specializzazione venatorio richiesto e le tipologie di armi impiegate.

Rispetto alle figure atte a fornire supporto agli agenti di polizia provinciale, individuate nell'allegato A) della DGR n. 1598/2018, si deve rilevare una discrepanza tra quanto riportato nel paragrafo 5.7 e nel paragrafo 5.10.1.

Infatti nel § 5.10.1 tra le figure che possono essere autorizzate ad intervenire dalla Polizia Provinciale sono riportate le *“guardie volontarie di cui l'art. 37 L.R. 7/95 purché muniti di licenza per l'esercizio venatorio ....”* mentre non sono indicate al paragrafo 5.7 *Operatori incaricati al controllo.*

A sostegno della legittimità di impiego delle guardie venatorie volontarie nell'attività di controllo della fauna si richiama quanto indicato dalla Corte Costituzionale nella sentenza n. 21 del 14 gennaio - 17 febbraio 2021, pubblicata sulla G.U n. 8/2021, sul Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.

*“Caccia - Norme della Regione Toscana - Controllo della fauna selvatica - Attuazione dei piani di abbattimento - Previsto avvalimento dei proprietari o conduttori dei fondi nei quali si attuano i piani, delle guardie forestali e del personale di vigilanza dei Comuni, nonché, tra gli altri, delle guardie giurate private, purché tutti in possesso di licenza di caccia - Denunciata violazione della competenza esclusiva statale in materia di tutela dell'ambiente - Non fondatezza della questione.”*

Nel dispositivo della Sentenza si ritrova infatti: *..... nell'attuazione dei piani di abbattimento la Regione può avvalersi, oltre che di soggetti già previsti o comunque riconducibili al comma 2 dell'art. 19 della legge n. 157 del 1992, anche di ulteriori soggetti, purché muniti di licenza di caccia; si tratta in particolare, ai sensi della lettera f) del suddetto art. 51, delle «guardie venatorie volontarie» e delle «guardie ambientali volontarie» (entrambe figure che individuano soggetti privati muniti anche della qualifica di guardia giurata), nonché, ai sensi della successiva lettera g), delle guardie giurate, «purché adeguatamente preparate sulla normativa di riferimento».*

*Si tratta quindi di soggetti ulteriori, rispetto a quelli elencati dalla norma statale, ma che non sono identificabili in meri cacciatori: presentano, infatti, elementi di qualificazione pubblicistica, essendo, in forme diverse, ricompresi tra le persone già abilitate, peraltro in seguito a una specifica formazione, allo svolgimento dell'attività di vigilanza venatoria, e ciò in forza di quanto stabilisce l'art. 27, comma 6, della stessa legge n. 157 del 1992, che prevede, per queste figure, «corsi di preparazione e di aggiornamento [...] sulla tutela dell'ambiente e della fauna e sulla salvaguardia delle produzioni agricole».*



## **DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE**

*Inoltre, la norma impugnata dispone espressamente che al «corpo di polizia provinciale» rimanga assegnato il ruolo del «coordinamento» dei piani di abbattimento, a dimostrazione che questi ulteriori soggetti risultano, in ogni caso, coinvolti in un ruolo meramente ausiliario.*

*4.1. – In questi termini e alla luce del quadro in precedenza descritto, l'integrazione disposta dalla norma regionale censurata merita di essere considerata come un'espressione legislativa che aumenta lo standard minimo di tutela ambientale previsto dalla disposizione statale: è infatti rivolta a riportare a un livello fisiologico la consistenza del personale qualificato destinato a eseguire i piani di abbattimento, ciò che appare necessario per attuare gli obiettivi, anche di tutela dell'ecosistema, previsti dallo stesso comma 2 dell'art. 19 della legge n. 157 del 1992.*

Quindi è evidente che le guardie venatorie volontarie possono essere impiegate e pertanto la discrepanza riportata nei paragrafi dell'allegato A) deve essere intesa come refuso che viene sanato con il presente atto.

### **Esito dell'istruttoria**

Pertanto per quanto sopra si ritiene opportuno modificare ed integrare l'allegato A) della DGR n. 1598 del 27 novembre 2018, "Piano di controllo del Piccione (*Columba livia domestica*) 2018-2023" al fine dell'impiego delle guardie venatorie volontarie nell'attività di controllo modificando il § 5.7 ed autorizzando i proprietari o conduttori di fondi in cui si manifestano danni alle produzioni agricole causate da piccioni ad intervenire direttamente sui terreni di cui gli stessi sono titolari modificando il § 5.10.

Il sottoscritto, in relazione alla presente deliberazione, dichiara, ai sensi dell'art. 47 D.P.R. 445/2000, di non trovarsi in situazioni anche potenziali di conflitto di interesse ai sensi dell'art. 6 bis della L. 241/1990 e degli artt. 6 e 7 del D.P.R. 62/2013 e della DGR 64/2014.

Il responsabile del procedimento  
*(Massimo Pensalfini)*

Documento informatico firmato digitalmente

### **PARERE DEL DIRIGENTE DEL SETTORE POLITICHE FAUNISTICO VENATORIE E ITTICHE - SDA PU**

Il sottoscritto considerata la motivazione espressa nell'atto, esprime parere favorevole sotto il profilo della legittimità e della regolarità tecnica della presente deliberazione.

Attesta, altresì, che dalla presente deliberazione non deriva né può derivare alcun impegno di spesa a carico del bilancio regionale.

Il sottoscritto, in relazione alla presente deliberazione, dichiara, ai sensi dell'art. 47 D.P.R. 445/2000, di non trovarsi in situazioni anche potenziali di conflitto di interesse ai sensi dell'art. 6 bis della L. 241/1990 e degli artt. 6 e 7 del D.P.R. 62/2013 e della DGR 64/2014.

Il dirigente del Settore  
*Andrea Bordoni*



## **DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE**

Documento informatico firmato digitalmente

### VISTO DEL DIRIGENTE DELLA DIREZIONE AGRICOLTURA E SVILUPPO RURALE

Il sottoscritto, considerato il documento istruttorio e il parere reso dal dirigente del Settore Politiche Faunistico Venatorie e Ittiche SDA di PU ai sensi dell'articolo 4, comma 5, della L.R. n. 18/2021, appone il proprio "Visto".

Il dirigente della Direzione  
*Lorenzo Bisogni*

Documento informatico firmato digitalmente

### PROPOSTA DEL DIRETTORE DEL DIPARTIMENTO SVILUPPO ECONOMICO

Il sottoscritto propone alla Giunta regionale l'adozione della presente deliberazione. Dichiara, altresì, ai sensi dell'art. 47 D.P.R. 445/2000, di non trovarsi in situazioni anche potenziali di conflitto di interesse ai sensi dell'art. 6 bis della L. 241/1990 e degli artt. 6 e 7 del D.P.R. 62/2013 e della DGR 64/2014.

Il direttore del Dipartimento  
Raimondo Orsetti

Documento informatico firmato digitalmente

ALLEGATI

